

**SCHEMA DI  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 6 luglio 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017) 262)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta stabilisce un quadro giuridico per il corpo europeo di solidarietà e rende disponibile, ai fini dell'attuazione del corpo, un bilancio totale di 341.500.000 euro per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

ricordato che:

- il corpo europeo di solidarietà è stato istituito con la comunicazione della Commissione europea COM(2016) 942, del 7 dicembre 2016, con l'obiettivo di rafforzare la coesione e migliorare la solidarietà nella società europea, attraverso una maggiore partecipazione dei giovani ad attività solidali di volontariato o di esperienze professionali, nella convinzione che "la solidarietà è il collante che tiene insieme l'Unione" (discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 14 settembre 2016 dal presidente Juncker);

- il corpo europeo di solidarietà si fonda su una serie di principi fondamentali che devono essere riconosciuti dai giovani partecipanti e che fanno riferimento, tra l'altro, al rispetto della dignità umana e dei diritti umani, alla promozione di una società giusta ed equa, al contributo significativo alla società, al rispetto delle norme e delle prassi che regolano le organizzazioni partecipanti o alla scelta volontaria di un giovane di partecipare al corpo europeo di solidarietà;

- il corpo europeo di solidarietà si compone di due sezioni complementari: la sezione di volontariato e la sezione occupazionale. La prima è rivolta principalmente a potenziare il preesistente sistema del servizio volontario europeo (SVE), finanziato dal programma Erasmus+, che negli ultimi 20 anni ha coinvolto circa 100.000 giovani. Altre attività di volontariato sono finanziate da programmi come LIFE, Europa per i cittadini, dal Fondo asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal programma Salute. La sezione occupazionale offre ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, a tempo pieno o a *part-time*, in numerosi settori impegnati in attività solidali nel loro Paese o all'estero;

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

considerato che la proposta di regolamento si compone di 32 articoli, raggruppati in nove capi. In particolare:

- il capo I “Disposizioni generali” stabilisce l’oggetto, le definizioni, gli obiettivi generali e specifici delle attività del corpo europeo di solidarietà e la coerenza e la complementarità dell’azione dell’Unione;

- il capo II “Azioni del corpo europeo di solidarietà” fornisce una descrizione delle attività previste per conseguire gli obiettivi del regolamento proposto, tra cui: collocamenti di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro; progetti e attività di rete di solidarietà; misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà; attività di sostegno come il portale del corpo europeo di solidarietà;

- il capo III “Disposizioni finanziarie” stabilisce la dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà per il periodo 2018-2020, fissandola a 341.500.000 euro, e le modalità di finanziamento dell’Unione;

- Il capo IV “Partecipazione al corpo europeo di solidarietà” specifica i criteri per la partecipazione dei Paesi, delle persone fisiche e delle organizzazioni. In particolare, possono registrarsi sul portale del corpo europeo di solidarietà i giovani di età compresa tra 17 e 30 anni, cittadini europei o di altri Paesi partecipanti in base ad accordi bilaterali. Le organizzazioni che possono presentare offerte per collocamenti o attività di solidarietà possono essere pubbliche o private, od organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei Paesi partecipanti, a condizione di avere ricevuto un marchio di qualità che certifica il rispetto delle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà;

- il capo V “Prestazioni, risultati e divulgazione” comprende disposizioni per la Commissione e i Paesi partecipanti al fine di assicurare un monitoraggio, un’informazione e una valutazione regolari dei risultati ottenuti dal corpo europeo di solidarietà e garantire la divulgazione di informazioni, la pubblicità e un seguito per quanto riguarda tutte le iniziative sostenute dal corpo europeo di solidarietà;

- il capo VI “Sistema di gestione e di revisione contabile” propone un modello di gestione congiunta tra il livello nazionale e il livello europeo, prevedendo che gli organismi nazionali designati per la gestione delle azioni nell’ambito di Erasmus+ servano anche da autorità nazionali e agenzie nazionali nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. La Commissione dovrà stabilire i requisiti del programma di lavoro delle agenzie nazionali, mentre le norme da applicare al rapporto fra la Commissione e le agenzie nazionali dovranno essere definite in un apposito documento. La Commissione europea, in parte anche attraverso l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), si occuperà di gestire le azioni volte a fornire servizi trasversali al corpo europeo di solidarietà (ad esempio il portale, la formazione *online*, il sostegno linguistico *online*, l’assicurazione) e parte delle azioni riguardanti ad esempio il marchio di qualità, i collocamenti (per determinati tipi di organizzazioni o tipi di collocamento) e le attività di rete (per le attività a livello europeo);

- il capo VII “Sistema di controllo” definisce i principi del sistema di controllo inteso a garantire che la protezione degli interessi finanziari dell’Unione sia adeguatamente presa in considerazione quando vengono attuate azioni finanziate nell’ambito del regolamento sul corpo europeo di solidarietà;

- il capo VIII “Disposizioni di attuazione” conferisce alla Commissione il potere di adottare programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, sotto il controllo del comitato di delegati degli Stati membri, operante nell’ambito del programma Erasmus+;

- il capo IX “Disposizioni modificative e finali” fornisce le necessarie modifiche agli atti di base dei programmi che reindirizzano fondi dalle rispettive dotazioni finanziarie per il periodo 2014-2020 alle azioni del corpo europeo di solidarietà. Viene, inoltre, fissata la data di entrata in vigore del regolamento al 1° gennaio 2018,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure volte, tra l’altro, a “favorire lo sviluppo degli scambi di giovani” e a “incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa”, nonché a “migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente per agevolare l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro” e a “facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità”, senza prevedere misure di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei giovani alle attività solidali di volontariato o di esperienze professionali, attraverso l’istituzione di un quadro giuridico a livello europeo, volto a potenziare le tradizioni di solidarietà presenti nei diversi Paesi europei e le possibili sinergie transfrontaliere, superando l’attuale frammentarietà, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. La proposta, infatti, non sembra istituire oneri gestionali e procedurali o finanziari eccessivi in capo agli Stati.

Nadia Ginetti